



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 8 dell'1 Agosto 2019

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 25 LUGLIO 2019

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 26 Luglio 2019, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 stagione sportiva 2019 - 2020, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (25 Luglio 2019) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 2 del 2 Luglio 2019, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO alle ore 16,00 di VENERDÌ 2 AGOSTO 2019 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C (d'ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico e che avrà luogo a FOGGIA dal 7/10/2019 al 18/01/2020.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24Luglio 2019 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.2. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. YOUTH ACADEMY BISCEGLIE	951536	Bisceglie (Bt)
G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE	951595	Sammichele di Bari (Ba)
A.S.D. POLISPORTIVA MESSAPIA	951591	Botrugno (Le)
A.S.D. ATHLETIC CLUB	951622	Trani (Bt)
SOCCER FOGGIA S.S.D.AR.L.	951691	Foggia
A.S.D. REAL TARAS	951697	Taranto
A.S.D. VIRTUS ACADEMY	951672	Francavilla Fontana (Br)
A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI	951707	Terlizzi (Ba)
A.S.D. ACADEMY BARCELLONA	951728	Laterza (Ta)
A.S.D. ATLETICO CALCIO MASSAFRA	951741	Massafra (Ta)

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
U.S.D. OLIMPIA BITONTO	932148	Bitonto (Ba)
A.S.D. LEVANTE AZZURRO	935090	Bari

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CFA DEL 24 LUGLIO 2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 008/CFA- RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2019

COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD UG MANDURIA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DISPUTATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

2. RECLAMO DEL SIG. OBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE

FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

3. RECLAMO DEL SIG. MASCIULLO COSTANTINO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

4. RECLAMO DEL SIG. RENIS ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

5. RECLAMO DEL SIG. ADAMUCCIO LORENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

6. RECLAMO DEL SIG. MANTA COSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ US GALATONE USD) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

1. Con ricorso trasmesso via pec in data 3.7.2019, la A.S.D. U.G. Manduria Sport ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia ha comminato in suo danno, per la violazione degli artt. 4, comma 2 e 7, commi 2 e 6 del C.G.S., la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del campionato di competenza disputato nella stagione sportiva 2018/2019, in accoglimento del deferimento del 22.3.2019 Prot. 10356/1297pf17-18/MS/CS/sds della Procura Federale. In via preliminare, il Manduria eccepisce l'estinzione del procedimento disciplinare, atteso che la decisione del giudice di prime cure è intervenuta oltre il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 34-bis del C.G.S., nonché la nullità del provvedimento impugnato per mancanza della sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio giudicante.

2. Con autonomi ricorsi, tutti trasmessi via pec in data 4 luglio 2019, la medesima decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia è stata altresì impugnata dai Signori Obbiettivo Antonio Salvatore, sanzionato con l'inibizione di anni 3 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Masciullo Costantino, sanzionato con l'inibizione di anni 1 per violazione dell'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., Renis Antonio, sanzionato con l'inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Adamuccio Lorenzo, sanzionato con l'inibizione di anni 2 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., nonché dal sig. Manta Cosimo, sanzionato con l'inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., che ha proposto ricorso in data 5.7.2019. Anche i suddetti cinque ricorrenti hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di estinzione del procedimento di primo grado per decorso del termine massimo di durata fissato dall'art. 34-bis del C.G.S., nonché di nullità della decisione impugnata per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio e/o dell'estensore.

3. Nella riunione del 12.7.2019 dinanzi a questa Corte, sono comparsi, personalmente o in forza di delega, i legali dei ricorrenti A.S.D. U.G. Manduria Sport, Obiettivo, Mante, Adamuccio e Masciullo, i quali hanno sostenuto oralmente le loro ragioni - in particolare con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate - e rassegnato le rispettive conclusioni come in atti, nonché il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto la conferma della decisione di prime cure, dopo aver rilevato, in replica alle eccezioni preliminari, la loro infondatezza.

3.1. Ad avviso della Procura Federale, infatti, l'eccezione di estinzione del giudizio disciplinare merita rigetto dal momento che il termine di 90 giorni di durata del procedimento di primo grado decorre, nel caso di deferimenti coinvolgenti più soggetti, solo dal perfezionamento dell'ultima delle notificazioni dell'atto di deferimento, a garanzia dell'effettività del termine in questione, mentre l'eccezione di mancata sottoscrizione della decisione da parte del Presidente del Collegio e dell'estensore non può essere condivisa, la conformità della stessa all'originale e la sua attribuzione al Collegio giudicante essendo attestata dall'avvenuta pubblicazione sul Com. Uff. del C.R. Puglia, che di ciò fa fede fino a querela di falso.

4. I ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti. Occorre, poi, esaminare e delibare le questioni pregiudiziali sollevate dai ricorrenti, soffermandosi su quella che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", appare suscettibile di definire la controversia.

4.1. La Corte ritiene fondata la doglianza relativa all'intervenuta estinzione del giudizio disciplinare, dal momento che la decisione di prime cure, in quanto pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, risulta essere stata effettivamente resa dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di primo grado, fissato in 90 giorni dal comma 1 dell'art. 34-bis del C.G.S. FIGC e dal comma 1 dell'art. 38 del C.G.S. C.O.N.I..

4.2. Tale termine, ai sensi delle (analoghe) disposizioni da ultimo citate, decorre dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, la quale, come espressamente prevede il comma 4 dell'art. 32-ter del C.G.S. F.I.G.C., consiste e si risolve nella formulazione da parte della Procura Federale dell'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

4.3. L'atto di deferimento, nel caso di specie, risulta datato 22.3.2019 e - per quanto si ricava dall'elenco dei destinatari indicati nell'epigrafe dell'atto stesso - comunicato, via pec, nel domicilio eletto presso i rispettivi difensori, alla Manduria Sport ed ai signori Masciullo, Obiettivo e Renis, nonché, mediante raccomandata a/r, ai signori Manta e Adamuccio. Volendo prendere in considerazione la tesi esposta in sede di discussione dal rappresentante della Procura Federale secondo la quale, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di durata del procedimento di primo grado, occorre fare riferimento non alla data dell'atto di deferimento in sé ma a quella della sua ricezione da parte dell'ultimo dei destinatari, odierni ricorrenti, la Corte osserva, sotto il profilo fattuale, come dagli atti del presente procedimento non è dato rilevare quando l'atto di deferimento, inviato con le modalità di cui sopra, sia stato effettivamente ricevuto dai ricorrenti, mancando ogni allegazione e puntuale deduzione al riguardo, anche da parte della Procura Federale, nonostante la vicinanza della prova.

4.4. Ad ogni modo e risolutivamente, la tesi della Procura Federale non può essere condivisa in diritto, atteso che, come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, le suddette norme del C.G.S. della Federazione e del CONI, che prevedono i termini, pacificamente perentori, di durata dei procedimenti di giustizia sportiva di primo e di secondo grado, sono ispirate al principio di celerità che è posto a salvaguardia del sistema ordinamentale sportivo e che si pone "in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc." (Coll. Gar. CONI, Sez. I, decisione n. 27/2016).

A ciò consegue, coerentemente, che le disposizioni contenute all'art. 34-bis C.G.S. F.I.G.C. ed all'art. 38 C.G.S. CONI "nel prevedere che tra l'esercizio dell'azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell'incolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell'incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell'accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all'accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un'interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all'opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, "sine die", della decisione" (Coll. Gar. CONI, Sez. II, decisione n. 58/2016).

4.5. Quanto enunciato conduce a conclusioni opposte a quelle formulate dalla Procura Federale in ordine al dies a quo del termine di durata del procedimento, che deve, dunque, essere individuato nella data dell'atto di deferimento e non in quella della sua ricezione da parte dell'incolpato o dell'organo di giustizia competente (in questi termini, altresì Coll. Gar. CONI, Sez. IV, decisione n. 10/2018).

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 come rispettivamente proposti dalla società ASD UG Manduria Sport di Manduria (TA) e dai sigg.ri Obbiettivo Antonio Salvatore, Masciullo Costantino, Renis Antonio, Adamuccio Lorenzo, Manta Cosimo li dichiara estinti ai sensi dell'art. 34 bis, commi 4 e 6 C.G.S. e dichiara l'inefficacia della decisione impugnata.

Dispone restituirsi i contributi.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 30 LUGLIO 2019)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.</p> <p>2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.</p>	<p>Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. Per tali giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.</p> <p>2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello. Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.</p>

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 26 LUGLIO 2019)

Si rendono note le Denominazioni delle Società che, in relazione alle comunicazioni effettuate dai rispettivi Comitati Regionali di competenza, sono risultate vincenti del Premio di Valorizzazione dei giovani calciatori in ciascuno dei gironi dei Campionati di Eccellenza (€ 12.000,00) e Promozione (€ 9.000,00) relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019, sulla base di quanto disposto nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 200 del 28 dicembre 2018 e n. 209 del 31 gennaio 2019.

*****OMISSIS*****

COMITATO	ECCELLENZA		PROMOZIONE	
	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE
PUGLIA	F.C. OTRANTO - 720342	UNICO	A.S.D. NOICATTARO CALCIO - 947381	A
			A.S.D. ATLETICO ARADEO - 938770	B

*****OMISSIS*****

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna comunicazione.

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

Date presunte di inizio attività e limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

CATEGORIA DELLE SOCIETÀ	DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITÀ	LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	GIORNO E ORARIO DI DISPUTA DELLE GARE
Campionato Serie C1 Maschile	14 settembre 2019	Alle gare dei Campionati Regionali di Calcio a 5 Maschile di Serie C1, Serie C2, Play-Off, Play-out, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia e Supercoppa possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2019/20, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF. È fatto obbligo di impiegare calciatori di formazione italiana che abbiano ottenuto il tesseramento con la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata dall'arbitro. L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero di calciatori impiegati.	Sabato Ore 16:00
Coppa Italia Serie C1 Maschile	DA DEFINIRE		Martedì Ore 21:00
Campionato serie C2 Maschile	5 ottobre 2019		Sabato Ore 16:00
Coppa Puglia Maschile	8 ottobre 2019		Martedì Ore 21:00
Campionato serie C Femminile	29 settembre 2019	Alle gare dei Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile Serie C e Coppa Italia (Fase Regionale) possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2018/19, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.	Domenica Ore 16:30
Coppa Italia Serie C Femminile	2 ottobre 2019		Mercoledì Ore 20:30

<p>Campionato Under 21 Maschile</p>	<p>14 ottobre 2019</p>	<p>Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile di Under 21 è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.</p> <p>Non è consentito l'impiego di calciatori fuori quota.</p>	<p>Lunedì</p> <p>Ore 18:00</p> <p>(le gare possono essere disputate dalla domenica al giovedì, con l'esclusione di venerdì e sabato)</p>
<p>Campionato Under 19 Maschile</p>	<p>14 ottobre 2019</p>	<p>Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile di Under 19 è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.</p> <p>Non è consentito l'impiego di calciatori fuori quota.</p>	<p>Lunedì</p> <p>Ore 18:00</p> <p>(le gare possono essere disputate dalla domenica al giovedì, con l'esclusione di venerdì e sabato)</p>

Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

Date presunte di inizio attività e limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

CATEGORIA DELLE SOCIETÀ	TERMINE ORDINATORIO ISCRIZIONI	DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITÀ	LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	GIORNO E ORARIO DI DISPUTA DELLE GARE
Campionato Under 17 Maschile	23 settembre 2019	20 ottobre 2019	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile di Under 17 è riservato ai calciatori nati dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004; possono parteciparvi anche i calciatori che abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 02 luglio 2019 del Settore Giovanile e Scolastico.	Domenica Ore 09:30 (le gare possono essere disputate dal venerdì al lunedì, con l'esclusione di martedì, mercoledì e giovedì)
Campionato Under 15 Maschile	23 settembre 2019	20 ottobre 2019	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile di Under 15 è riservato ai calciatori nati dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006; possono parteciparvi anche i calciatori che abbiano compiuto il 12° anno di età, nel rispetto di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 02 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico.	Domenica Ore 11:00 (le gare possono essere disputate dal venerdì al lunedì, con l'esclusione di martedì, mercoledì e giovedì)

Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.

COMUNICAZIONI DALLA DELEGAZIONE

Alle società ospitanti è consentito modificare data e ora di gara mediante comunicazione alla Delegazione Regionale, **almeno 5 giorni prima della data pubblicata sul comunicato**, allegando modello firmato e timbrato per accettazione dalla società ospitata.

Dalla corrente stagione sportiva le comunicazioni e le variazioni dovranno essere inviate esclusivamente per mail all'indirizzo: **pugliac5@figc.it**

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Si comunica che i collaboratori della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque sono presenti nei seguenti orari:

MARTEDI' **dalle ore 09.00 alle ore 12.00**

GIOVEDI' **dalle ore 09.00 alle ore 12.00**

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014

Email: pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'1/8/2019.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati